

Parere di regolarità tecnica:

favorevole

non favorevole, per la seguente motivazione:

.....

Il Responsabile dell'Ufficio:

- Direttore-Attività di Parco**
- Affari amministrativi e contabili**
- Interventi nel Parco**
- Pianificazione territoriale**
- Valorizzazione territoriale**
- Vigilanza e gestione della fauna**

Parere di regolarità contabile:

favorevole

non favorevole, per il seguente motivo:

.....

Il Responsabile dell'Ufficio

Affari amministrativi e contabili

Estratto del processo verbale:

letto, approvato e sottoscritto

Presidente: Andrea Tagliasacchi

Direttore: Donella Consolati

Responsabile procedimento amministrativo:
Donella Consolati

Pubblicazione:

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line del sito internet del Parco (www.parcapuane.toscana.it/albo.asp), a partire dal giorno indicato nello stesso e per i 15 giorni consecutivi

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e succ. mod. ed integr.



Parco Regionale delle Alpi Apuane
estratto dal processo verbale del
Consiglio direttivo

Deliberazione
n. 002 del 30 gennaio 2026

oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20, D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114 – Relazione al 31 dicembre 2025 sull'attuazione del piano operativo di razionalizzazione approvato con Decreto del Presidente del Parco n. 23 del 28 dicembre 2015, aggiornato in ultimo, con Deliberazione n. 2 del 30 gennaio 2025

L'anno duemilaventisei, addì 30 del mese di gennaio alle ore 17:30, presso gli Uffici dell'Ente in Massa, in via Simon Musico n. 8, con possibilità di collegamento da remoto, si è riunito il Consiglio direttivo del Parco regionale delle Alpi Apuane, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 3 del 27 ottobre 2023 e integrato con deliberazione del Consiglio regionale n. 19 dell'8 aprile 2025, di cui fa parte di diritto anche il Presidente del Parco, nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 185 del 7 novembre 2023

Sono presenti componenti n. 7 assenti n. 2
(A = assente; P = presente)

<i>Alessio Berti</i>	P
<i>Christian Daimo</i>	A
<i>Giacomo Faggioni</i>	P
<i>Alessia Gambassi</i>	A
<i>Vanessa Greco</i>	P
<i>Pietro Pallini</i>	P
<i>Andrea Tagliasacchi</i>	P
<i>Alessio Ulivi</i>	P
<i>Marco Zollini</i>	P

Immediata eseguibilità del provvedimento:

presiede Andrea Tagliasacchi

partecipa il Direttore Donella Consolati

Il Consiglio direttivo

Viste le LL.RR. 11 agosto 1997, n. 65 e 19 marzo 2015, n. 30 e loro succ. mod. ed integr.;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale della Toscana n. 307 del 9 novembre 1999 con la quale è stato approvato lo Statuto dell'Ente Parco regionale delle Alpi Apuane;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 3 del 27 ottobre 2023, con cui sono stati nominati i membri del Consiglio direttivo dell'Ente e la deliberazione del Consiglio regionale n. 19 dell'8 aprile 2025, relativa alla sua integrazione con un componente designato in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente diffuse sul territorio;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale Toscana n. 185 del 7 novembre 2023, che ha nominato, in qualità di Presidente dell'Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane, Andrea Tagliasacchi;

Visto il decreto del Presidente del Parco n. 26 del 24 dicembre 2025 con cui, dopo l'espletamento della procedura selettiva pubblica prevista dall'articolo 40 della legge regionale Toscana n. 30/2015, viene nominata, con incarico quinquennale a decorrere dal 1 gennaio 2026, la dott.ssa Donella Consolati quale Direttore del Parco regionale delle Alpi Apuane;

Visto l'art. 21 comma h), della L. R. 30/2015 e succ. mod. ed integr., che attribuisce al Consiglio direttivo, oltre quelle espressamente indicate, anche le funzioni non espressamente attribuite ad altro organo;

Vista la deliberazione della Giunta regionale Toscana n. 1549 del 23 dicembre 2024 avente ad oggetto *“Indirizzi unitari per l'esercizio delle attività di indirizzo e di controllo sugli atti principali di Enti dipendenti e di ARPAT”* con la quale si adottano misure omogenee di governance regionale sui propri enti dipendenti;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e succ. mod. ed integr., recante *“Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”* (di seguito indicato come “T.U.S.P.”);

Visto il decreto del Presidente del Parco n. 23 del 28 dicembre 2015, che ha approvato il *“Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie del Parco Regionale delle Alpi Apuane”* ai sensi dell'art. 1, commi 611 e 612 della L. 23 dicembre 2014, n. 190, in coerenza con gli indirizzi del DEFR 2016 e delle indicazioni del punto 7 della deliberazione della Giunta regionale Toscana n. 50/2016;

Vista la deliberazione del Consiglio direttivo n. 1 dell'11 marzo 2016 con la quale si è stabilito di ratificare il *Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie* nei medesimi contenuti di cui al decreto del Presidente del Parco n. 23 del 28 dicembre 2015;

Vista la deliberazione del Consiglio direttivo n. 55 del 22 dicembre 2017 avente per oggetto: *“Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 – ricognizione partecipazione possedute; individuazione partecipazioni da alienare e liquidare; determinazioni per alienazione e liquidazione”* con la quale, aggiornando il piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, si approvavano le azioni di alienazione

delle società Antro del Corchia srl e GAL Consorzio Sviluppo Lunigiana Leader e di liquidazione, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto, della Società GAL Garfagnana Ambiente Sviluppo Srl;

Vista la deliberazione del Consiglio direttivo n. 17 del 24 aprile 2018 aente per oggetto: *"Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 al 31 dicembre 2017"* con la quale, si approvava la ricognizione al 31 dicembre 2017 e si confermavano le procedure di dismissione incaricando l'U.O. "Affari contabili e personale" delle procedure amministrative per l'attuazione, nei tempi previsti, di quanto deliberato;

Vista la deliberazione del Consiglio direttivo n. 30 del 20 dicembre 2019 aente per oggetto: *"Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 al 31 dicembre 2018"* con la quale, si approvava la ricognizione al 31 dicembre 2018 e si confermavano le procedure di dismissione incaricando l'U.O. "Affari contabili e personale" (ora Affari amministrativi e contabili) delle procedure amministrative per l'attuazione, nei tempi previsti, di quanto deliberato;

Vista la deliberazione del Consiglio direttivo n. 32 del 17 dicembre 2020 aente per oggetto: *"Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20, D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114 – Relazione al 31 dicembre 2019 sull'attuazione del piano operativo di razionalizzazione approvato con Decreto del Presidente del Parco n. 23 del 28 dicembre 2015, aggiornato in ultimo, con Deliberazione n. 30 del 20 dicembre 2019"* con la quale, aggiornando il piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, veniva fissato il termine del 31 dicembre 2021 per la conclusione delle procedure di dismissione in corso;

Vista la deliberazione del Consiglio direttivo n. 34 del 28 dicembre 2021 aente per oggetto: *"Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20, D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114 – Relazione al 31 dicembre 2020 sull'attuazione del piano operativo di razionalizzazione approvato con Decreto del Presidente del Parco n. 23 del 28 dicembre 2015, aggiornato in ultimo, con Deliberazione n. 32 del 17 dicembre 2020"* con la quale, aggiornando il piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, veniva fissato il termine del 31 dicembre 2022 per la conclusione delle procedure di dismissione in corso;

Vista la deliberazione del Consiglio direttivo n. 2 del 8 marzo 2022 aente per oggetto: *"Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20, D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114 – Relazione al 31 dicembre 2021 sull'attuazione del piano operativo di razionalizzazione approvato con Decreto del Presidente del Parco n. 23 del 28 dicembre 2015, aggiornato in ultimo, con Deliberazione n. 34 del 28 dicembre 2021"* con la quale, aggiornando il piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, veniva approvata la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dall'Ente Parco delle Alpi Apuane al 31 dicembre 2021;

Vista la deliberazione del Consiglio direttivo n. 1 del 6 marzo 2023 aente per oggetto: *"Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20, D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114 – Relazione al 31 dicembre 2022 sull'attuazione del piano operativo di razionalizzazione approvato con Decreto del Presidente del Parco n. 23 del 28 dicembre 2015, aggiornato in ultimo, con Deliberazione n. 2 del 8 di marzo 2022"* con la quale, aggiornando il piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, veniva approvata la ricognizione delle

partecipazioni al 31 dicembre 2022 e fissato il termine del 31 dicembre 2023 per la conclusione delle procedure di dismissione in corso;

Vista la Deliberazione del Consiglio direttivo n. 2 del 30 gennaio 2024 avente per oggetto: "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20, D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114 – Relazione al 31 dicembre 2023 sull'attuazione del piano operativo di razionalizzazione approvato con Decreto del Presidente del Parco n. 23 del 28 dicembre 2015, aggiornato in ultimo, con Deliberazione n. 1 del 6 di marzo 2023" con la quale, aggiornando il piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, veniva approvata la ricognizione delle partecipazioni al 31 dicembre 2023 e fissato il termine del 31 dicembre 2024 per la conclusione delle procedure di dismissione in corso;

Vista la deliberazione del Consiglio direttivo n. 2 del 30 gennaio 2025 avente per oggetto "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20, D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114 – Relazione al 31 dicembre 2024 sull'attuazione del piano operativo di razionalizzazione approvato con Decreto del Presidente del Parco n. 23 del 28 dicembre 2015, aggiornato in ultimo, con Deliberazione n. 2 del 30 gennaio 2024" con la quale, aggiornando il piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, veniva approvata la ricognizione delle partecipazioni al 31 dicembre 2024 e fissato il termine del 31 dicembre 2025 per la conclusione delle procedure di dismissione in corso

Dato atto che, ai sensi del comma 3 del sopra citato articolo 20 del T.U.S.P., i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Considerato che, ai sensi del comma 4 del sopra citato articolo 20 del T.U.S.P., in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Dato atto che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, con l'articolo 1, comma 723, della legge di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018) è stato aggiunto, all'articolo 24 del TUSP, il comma 5bis, che sospende – per le società partecipate che hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione - l'efficacia, sino al 31 dicembre 2021, del precedente comma 4, relativo all'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria e comma 5 che prescrive una sanzione per la mancata alienazione nei termini;

Dato altresì atto che, con l'articolo 16, comma 3bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni in legge 23 luglio 2021, n. 106, è stato introdotto, all'articolo 24 del TUSP, il comma 5ter, secondo il quale le disposizioni del predetto comma 5bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019;

Vista la "Relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione al 31 dicembre 2025" elaborata dall'U.O. "Affari amministrativi e contabili" ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del

T.U.S.P.”, allegata alla presente determinazione sotto la lettera “A”, con la quale si evidenziano i risultati conseguiti;

Rilevato che il presente provvedimento costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell’art. 1, comma 612, della L. 23 dicembre 2014, n. 190;

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione;

Preso atto del parere di regolarità tecnica di cui al frontespizio della presente deliberazione,

A voti unanimi e tutti favorevoli, espressi nelle forme di legge,

delibera

- a) di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dall’Ente Parco delle Alpi Apuane alla data del 31 dicembre 2025, nel senso riportato nelle premesse al presente provvedimento, stabilendo che ciò costituisca aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell’art. 1, comma 612, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, limitatamente alla fissazione del termine del 31 dicembre 2026, per la conclusione delle procedure in corso, confermando, così come richiesto dagli indirizzi per l’anno 2026 della nota di aggiornamento al DEFR della Toscana, ogni altro punto;
- b) di adottare, ai sensi dell’articolo 20, comma 4 del “*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*” la “*Relazione sull’attuazione delle misure di razionalizzazione al 31 dicembre 2025*” secondo il testo allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale;
- c) di dare mandato all’U.O. “Affari amministrativi e contabili” di trasmettere, ai sensi dei commi 3 e 4 del sopra citato articolo 20 del T.U.S.P., i provvedimenti con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114 e renderli disponibili alla struttura di cui all’articolo 15 e alla Sezione di controllo della Corte dei conti competente;
- d) di incaricare l’U.O. “Affari amministrativi e contabili” delle procedure amministrative per il completamento dell’attuazione di quanto sopra deliberato, compresa la trasmissione della presente deliberazione a tutte le società partecipate dall’Ente Parco;

delibera

- e) altresì – con voti unanimi e tutti favorevoli – l’immediata eseguibilità del presente provvedimento.

Allegati:

- “A” Relazione sull’attuazione delle misure di razionalizzazione al 31 dicembre 2025
-



Parco Regionale delle Alpi Apuane

**RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI**

ai sensi art. 20, comma 4, D.Lgs. 175/2016 "T.U.S.P."

31 dicembre 2025

Relazione sullo stato di attuazione delle partecipazioni del Parco Regionale delle Alpi Apuane

Razionalizzazione delle società partecipate

Il Presidente del Parco ha approvato il *Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie*, con proprio decreto n. 23 del 28 dicembre 2015. Lo stesso Piano è stato ratificato dal Consiglio direttivo con deliberazione n. 1 dell'11 marzo 2016. Inoltre, con deliberazione del Consiglio direttivo n. 55 del 22 dicembre 2017, è stata definita la revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica".

Gli indirizzi della Regione Toscana agli enti dipendenti del DEFR 2016 sono stati ulteriormente confermati dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 50 del 9 febbraio 2016, in cui, al punto 7, è esplicitato l'obiettivo di procedere alla dismissione delle partecipazioni detenute entro il 31 dicembre 2016.

Il *Piano operativo di razionalizzazione* prevedeva una proiezione temporale fino al 30 giugno 2018 e si articolava nelle seguenti due successive fasi, in coerenza con gli indirizzi del DEFR 2016 e delle indicazioni della deliberazione della Giunta Regionale n. 50/2016:

- a) nella **prima fase**, con termine al 31 dicembre 2016, doveva essere avviata la dismissione delle società partecipate, con la seguente differenziazione operativa:
 - immediato recesso dalle due Società consortili di gestione dei G.A.L. con il tentativo di cedere le partecipazioni sul mercato e/o in prelazione ai soci;
 - attivazione di procedure, in modo concorde con gli altri due soci pubblici, di cessione delle quote dell'Antro del Corchia S.r.l. a seguito di opportuna perizia di valutazione del capitale economico o – in subordine – di liquidazione volontaria ai sensi dell'art. 2484 del codice civile.
- b) nella **seconda fase**, con termine al 30 giugno 2018 (termine poi più volte prorogato dal 22 dicembre 2018, al 30 giugno 2020, 31 dicembre 2020 e 31 dicembre 2021 con successive Deliberazioni del Consiglio direttivo, in ultimo con la deliberazione n. 32 del 17 dicembre 2020) si doveva completare la dismissione delle partecipazioni societarie, nell'eventualità che gli strumenti operativi messi in atto nella prima fase non avessero avuto l'esito atteso, anche nel caso della messa in liquidazione delle società.

Riguardo al *Piano operativo* sopra riportato, l'Ente Parco ha messo in atto le seguenti azioni, che rendicontano il puntuale rispetto di quanto doveva essere

realizzato prima della scadenza del 31 dicembre 2016, che è stata indicata come termine della prima fase del Piano stesso:

- il 30 dicembre 2015, l'Ente Parco ha inviato le proprie comunicazioni formali di recesso dalle due Società consortili di gestione dei G.A.L. "Garfagnana" e "Lunigiana";
- il rappresentante dell'Ente parco nell'assemblea dei soci dell'Antro del Corchia S.r.l. e gli altri due soci pubblici (comune di Stazzema e comune di Forte dei Marmi) hanno autorizzato il Presidente della società a conferire formale incarico per la stima valutativa del capitale economico posseduto, sia per affrontare la grave situazione debitoria, sia per procedere alla cessione delle quote; il Presidente ha poi proceduto in tal senso inviando, nel 2019, gli esiti riservati della perizia.

Circa l'Antro del Corchia con comunicazione protocollo n. 1952 del 28 giugno 2018, preso atto che gli accordi con i soci pubblici (Comune di Stazzema e Comune di Forte dei Marmi) non erano stati risolutivi e non avevano portato agli esiti pianificati, si informava della volontà di concludere unilateralmente la procedura di alienazione, così come previsto dall'articolo 5 dello Statuto, concedendo agli altri soci, ai quali spetta il diritto di prelazione rispetto alla proposta del socio alienante, 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Decorso inutilmente il termine per esercitare il diritto di prelazione, questo Ente Parco, ha provveduto, con procedura ad evidenza pubblica e bando pubblicato dal 7 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019, ad attivare la vendita delle quote, in due distinti lotti con un valore a base d'asta rispettivamente di € 19.000,00 per la Società Antro del Corchia srl e di € 10.250,00 per il GAL Consorzio Sviluppo Lunigiana Leader.

La procedura ad evidenza pubblica è andata deserta e si è quindi conclusa senza alienazione. Erano stati valutati ulteriori interventi quali:

- la ripetizione della proposta di vendita in tempi non coincidenti con le festività di fine anno e con forme di pubblicizzazione più efficaci;
- ulteriori modalità di coordinamento tra i soci pubblici, anche ricorrendo a strumenti formali come la conferenza di servizi;
- procedere, ricorrendone i presupposti ed a seguito di formale deliberazione in tal senso del Consiglio direttivo, ad una cessione a titolo gratuito.

La valutazione non ha portato a risultati apprezzabili.

Le procedure di recesso dal **GAL "Garfagnana"** sono state portate a termine, con esito positivo, a seguito di nota protocollo 5158 del 30 dicembre 2015. La società però ha dichiarato fallimento ed è tutt'ora in stato di liquidazione.

La procedura di recesso dal GAL "Lunigiana" è stata avviata con nota protocollo 5157 del 30 dicembre 2015.

La liquidazione della quota per intero importo era stata impedita dalla circostanza che l'Ente Parco non aveva provveduto alla corresponsione della quota societaria dovuta prima del recesso, per € 2.347,29. In adempimento alla determinazione dirigenziale dell'U.O. Affari contabili e personale n. 40 del 18 giugno 2019, sottoscritta dal Rag. Marco Comparini e pubblicata il 18 dicembre 2019, il pagamento è stato disposto e, con nota protocollo n. 4595 del 19 dicembre 2019, è stata nuovamente sollecitata la liquidazione della quota per intero, comunicando che, in mancanza, avremmo provveduto senza indugio ad investire l'Avvocatura Regionale della trattazione della materia. Con nota protocollo 4766 del 14 dicembre 2020, tenuto conto della mancanza di riscontro, l'Ente Parco ha diffidato il GAL ad adempiere, prima di richiedere, come preannunciato nella precorsa corrispondenza, l'intervento dell'Avvocatura Regionale. Con nota 447/LEADER/2020, assunta al nostro protocollo con il numero 4805 del 16 dicembre 2020, il GAL "Lunigiana" ha comunicato che in data 23 marzo 2018, con atto del Consiglio di amministrazione n. 2, era stata deliberata l'accettazione del recesso e la restituzione della quota per € 7.902,71. Con la nota predetta si richiedeva di poter disporre di un congruo lasso di tempo per effettuare la restituzione del dovuto, ancora da erogare al 31 dicembre 2020. Nel corso del 2021 ci sono stati diversi tentativi di organizzare un incontro tra i Presidenti degli enti per affrontare e risolvere la questione ma questi incontri, anche ostacolati dai provvedimenti di distanziamento sociale per contrastare la pandemia, non si sono mai tenuti. Con nota protocollo n. 4229 del 4 novembre 2021, l'Ente Parco, visto il protrarsi nell'inadempimento, nell'intento di avviare la chiusura della liquidazione, ha proposto anziché il pagamento in unica soluzione, una dilazione in quattro rate, da erogarsi, comprensive di interessi, non più tardi del 22 novembre 2022, data nella quale sarebbe cessata la carica dell'allora Presidente. Nonostante l'indizione di una riunione per il 22 novembre 2021, che non poi avuto luogo, non ci sono stati ulteriori sviluppi pur a seguito della comunicazione che, in carenza di pagamento avremmo coinvolto l'Avvocatura regionale della Toscana. Nella citata nota l'Ente Parco aveva ribadito anche come il perdurare della situazione debitoria precludesse l'attivazione di qualsiasi altra forma di collaborazione, pur sussistendo comuni finalità di sviluppo del territorio di competenza dei due Enti. Con email del 30 dicembre 2021 il Presidente del GAL comunicava di aver richiesto al Presidente e Direttore del Parco di incontrarsi nei primi giorni del mese di gennaio 2022 per concordare le modalità e i termini di definizione del sospeso.

Nel primo semestre dell'anno, dopo un incontro che ha dato avvio alla programmazione di attività di comune interesse, il **GAL "Lunigiana"** ha provveduto, in data 13 aprile 2022, al versamento del valore della quota di € 10.250,00, determinando così **la conclusione del rapporto di dismissione dalla società**. Gli esiti della dismissione sono stati contabilizzati sul bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022. I bilanci d'esercizio sono disponibili sul sito istituzionale www.sviluppolunigiana.it nell'apposita area di "Società trasparente".

Con nota del 29 giugno 2020, protocollo n. 2395, è stato formalizzato il recesso, ai sensi dell'articolo 2437 del Codice Civile, anche nei confronti della

Società Antro del Corghia a r.l. per la quale, pure il Comune di Forte dei Marmi aveva esercitato analogo diritto per la propria quota in data 22 marzo 2019 (così come risulta da nota del 2 gennaio 2020, nostro protocollo 21 del 3 gennaio 2020).

La società, non avendo presentato i bilanci degli ultimi esercizi, risultava inattiva; dal 1 marzo 2020 (a seguito di visura telematica presso la CCIAA di Lucca) risulta svolgere attività di promozione turistica con codice Ateco di importanza primaria 79.90.19 e codici 82.99.99 e 91.04 di importanza secondaria. Da analoga visura del 2021 la società risultava invece attiva.

La partecipata, completamente pubblica, non è dotata di sito istituzionale nonostante l'Ente Parco abbia rappresentato più volte l'Amministratore unico l'importanza dell'area "Società trasparente". Come già detto, sia l'Ente Parco (con nota del 29 giugno 2020) che il Comune di Forte dei Marmi (con nota del 22 marzo 2019) hanno esercitato il diritto di recesso e richiesto la liquidazione delle quote societarie. A seguito del recesso non c'è stata alcuna attività da parte della Società né una volta ricevuto il recesso, così come quello del Comune di Forte dei Marmi, c'è stata la decisione dell'Assemblea. Nel corso del 2019 le assemblee dei soci convocate dall'Amministratore unico per l'approvazione dei Bilanci - con la presenza di rappresentanti qualificati dell'Ente Parco - erano però andate deserte (Verbale del 31 gennaio 2020, assunto al protocollo con il numero 489 del 3 febbraio 2020). Nei primi mesi del 2020 l'Assemblea ha approvato i Bilanci d'esercizio 2016, 2017 e 2018: E' stata altresì valutata la messa in liquidazione della Società senza addivenire ad una decisione.

Dopo la presentazione del recesso da parte dell'Ente Parco l'Amministratore delegato ha continuato a convocare il Comune di Stazzema, l'Ente Parco ed il Comune di Forte dei Marmi. L'Ente ritiene il recesso atto unilaterale recettizio, che produce effetti dal momento in cui la società riceve la notizia della volontà del recedente; pertanto non ha preso parte alla successiva assemblea convocata per l'8 marzo 2021 per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2019, per non vanificare il recesso medesimo. Con nota del 20 luglio 2021, l'Ente Parco ha richiesto all'Avvocatura della Regione Toscana un parere in ordine alle azioni da intraprendere per portare a termine la procedura di recesso nel termine allora stabilito del 31 dicembre 2021, a fronte dell'inerzia e della mancanza di atti conseguenti alla manifestazione di volontà di recedere dalla Società. L'Avvocatura, con nota del 3 agosto 2021, assunta a protocollo con il numero 2926 della stessa data, ha espresso il parere richiesto comunicando che, poiché l'Ente Parco non può esercitare i diritti di socio, la modalità per far valere il proprio diritto alla liquidazione è la citazione in giudizio, avanti al giudice ordinario, della società partecipata, con richiesta della liquidazione della quota e degli eventuali interessi di mora. A completamento si informa che lo stato di attuazione della dismissione era stata oggetto di scambio di corrispondenza con il MEF "Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche" a seguito di richiesta protocollo 22900 del 25 marzo 2021 e risposta dell'Ente, protocollo n. 1725 del 3 maggio 2021. La Società Antro del Corghia è completamente pubblica ed il Presidente non aveva ancora espresso alcun orientamento su come procedere,

ritenendo, in termini di opportunità, il suggerimento dell'Avvocatura l'ultima strada percorribile.

In data 9 novembre 2021 è stata indetta dal sottoscritto responsabile una riunione alla quale hanno preso parte il Sindaco del Comune di Stazzema ed un funzionario del Comune di Forte dei Marmi. Lo scopo dell'incontro era quello di informare il socio e quello precedente del parere dell'Avvocatura e di spingere il Comune di Stazzema, l'unico socio rimasto con pieni poteri, all'azione. Da uno scambio di email con l'Amministratore delegato si è appreso che era intenzione dello stesso sottoporre ai soci lo scioglimento della società per impossibilità di raggiungimento dell'oggetto sociale dopo l'approvazione del bilancio d'esercizio 2019. In data 6 dicembre 2021 l'amministratore delegato ha rimesso formali dimissioni convocando, per il 16 dicembre 2021, l'assemblea dei soci per la nomina del sostituto e per l'approvazione del bilancio 2019. Anche questa seduta è andata deserta. Le dimissioni dell'Amministratore unico, per effetto della *prorogatio*, avranno effetto dalla data di accettazione del suo successore. Si è inoltre appreso, senza averne evidenza documentale, che anche il Comune di Stazzema aveva nel frattempo comunicato la volontà di recedere. L'amministratore unico ha convocato per il 19 luglio, prima, e per il 2 agosto, poi, una Assemblea straordinaria per la messa in liquidazione della società e la nomina del liquidatore. L'Ente Parco ha comunicato che, in quanto precedente, non avrebbe preso parte alle sedute, che sono andate entrambe deserte. Al 31 dicembre 2022, l'Amministratore unico non aveva proceduto ad alcuna azione.

Considerata la criticità della situazione, in occasione delle scritture di chiusura del Bilancio di esercizio 2019, si era provveduto ad accantonare nell'apposito fondo rischi per le partecipate sia € 19.000,00 per la quota della Società Antro del Corchia, sia € 4.925,00 per la quota del "Gal Garfagnana", in liquidazione. Negli esercizi precedenti (2014) si era già provveduto ad accantonare nel "Fondo rischi su crediti", l'importo di € 56.439,56 per crediti vari per spese di gestione anticipate e canoni di locazione e affitti di beni strumentali, nei confronti della Società "Antro del Corchia", il cui saldo è stato sollecitato costantemente senza però, ad oggi, nessun esito.

In data 28 febbraio 2023 il sottoscritto responsabile dell'Ufficio Affari amministrativi e contabili ha convocato una riunione tecnica alla quale hanno preso parte, l'Amministratore delegato della srl dimissionario e l'Assessore ai lavori pubblici del Comune di Forte dei Marmi. Nel corso dell'incontro, la cui relazione di sintesi è acquisita a protocollo con il numero 960 del 28 febbraio 2023, l'Amministratore ha comunicato che avrebbe richiesto quanto prima la nomina di un liquidatore. In carenza saranno i soci a dover provvedere alla predetta richiesta.

Nel corso del 2023 l'Amministratore delegato ha convocato, con nota protocollo 2356 del 30 maggio 2023, una seduta per l'8 giugno 2023, per l'accertamento della continuata inattività dell'assemblea e le deliberazioni conseguenti ex articolo 2484, comma 1), numero 3) del c.c.. Questo Ente Parco ha comunicato le ragioni di diritto per le quali non avrebbe preso parte alla seduta, con nota n. 2399 del 21 maggio 2023. La seduta è andata deserta.

A fronte della situazione di stallo e per dar comunque corso al piano di dismissione della società partecipata, il Commissario con funzioni di Presidente dell'ente Parco, con nota protocollo n. 2248 del 23 maggio 2023, ha richiesto al Presidente del Tribunale di Lucca, con una istanza, la nomina di un liquidatore.

Con nota del 24 maggio 2023 (assunta a protocollo con il numero 2288 del 25 maggio 2023), lo Studio Legale dell'Avvocato Francesco Guastapaglia, in nome e per conto dell'Amministratore unico, rappresentava come la comunicazione di cui sopra, dovesse ritenersi del tutto priva di ogni effetto giuridico in quanto irrituale. Nella stessa nota si indicavano gli atti che "a strettissimo giro" si sarebbero dovuti compiere, tra i quali, oltre la convocazione dell'assemblea, c'era "*la presa d'atto mediante determina dell'amministratore unico del mancato funzionamento dell'assemblea dei soci e iscrizione nel registro delle imprese della causa di scioglimento ex art. 2484, comma 1 numero 3) c.c.*".

Il Tribunale di Lucca, con nota protocollo n. 2476 del 6 giugno 2023, considerato che la richiesta di nomina di un liquidatore di società doveva necessariamente essere introdotta con ricorso, con pagamento dei relativi contributi e diritti di cancelleria e che non sono ammesse forme alternative ed irrituali di richiesta, ha dichiarato inammissibile l'istanza.

L'ente Parco, non avendo ricevuto alcuna altra notizia, con nota protocollo n. 2644 del 14 giugno 2023, ha richiesto, ottenendola, l'assistenza dell'Avvocatura regionale per la corretta predisposizione del ricorso e con decreti del Commissario/Presidente n. 9 del 19 luglio 2023 e n. 16 del 2 novembre 2023, ha conferito mandato ex articolo 2275, comma 1, 2485 e 2487 c.c..

Il ricorso è stato presentato alla competente sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Firenze, iscritto a ruolo con il numero 21748/2023, ed è in corso di svolgimento. Riguardo allo stato di avanzamento dello stesso, in data 15 gennaio 2024, l'Avvocatura ha comunicato che c'era stata la sola designazione del Giudice competente. La prima udienza si è tenuta a settembre 2024, con rinvio a novembre 2024. L'udienza di novembre era stata convocata perché il Tribunale riteneva potesse sussistere un difetto di legittimazione attiva dell'Ente Parco giusto il recesso dalla società, e ha quindi prospettato all'Amministratore unico di svolgere lui l'incombente di cui all'art. 2485, comma 1 c.c., per lo svolgimento del quale l'Amministratore ha chiesto ed ottenuto almeno due mesi per procedervi. L'udienza per la verifica dell'adempimento è stata fissata per il 21 gennaio 2025. In quella occasione l'amministratore della società ha depositato, come richiesto dal Giudice, **l'attestazione dell'avvio dello scioglimento della società**. Si è però costituito in giudizio il professionista che nel dicembre 2005, era stato incaricato dalla società "Antro del Corchia Srl" di redigere una perizia di stima e dal 2006 risultava essere membro del "collegio sindacale", il quale vanta nei confronti della società un credito di € 42.205,36 (oltre spese di lite e accessori di legge), a titolo di compensi accertati con sentenze passate in "giudicato" e non prescritti. Egli eccepisce anche irregolarità nella redazione del bilancio 2018 e, quindi, chiede di individuare un soggetto terzo e autonomo come liquidatore della società "Antro del Corchia Srl".

Il collegio giudicante ha provveduto al deposito del verbale dell'udienza procedendo a dichiarare:

1. inammissibile il ricorso proposto dal socio receduto (Ente Parco, per difetto di legittimazione attiva);
2. non luogo a provvedere sull'istanza dell'AU dimissionario (di essere designato quale liquidatore);
3. inammissibile l'intervento del terzo (professionista);
4. integralmente compensate le spese di lite tra le parti costituite;
5. non luogo a provvedere sulle spese nei rapporti tra le parti costituite e i soci receduti contumaci (Comune di Stazzema e Comune di Forte dei Marmi).

Trasmette il fascicolo, per il tramite della Cancelleria, alla Procura della Repubblica di Lucca per le determinazioni di competenza, ritenuto che la potenziale penale rilevanza dei fatti segnalati dall'interventore (il professionista creditore della Società che lamenta irregolarità nella redazione del bilancio 2018 chiede di individuare un soggetto terzo e autonomo come liquidatore della società "Antro del Corchia Srl") ne giustifichi l'invio.

L'ente, anche se dichiarato privo di legittimazione poiché receduto, ha comunque ottenuto, se pur indirettamente, il risultato programmato: da una visura camerale in data 22 gennaio 2025, la società "Antro del Corchia srl" risulta essere in fase di scioglimento.

Ad oltre un anno da questi eventi non si hanno notizie di avanzamenti nella procedura di scioglimento e non è stata avviata la procedura di liquidazione. Si sono presi contatti con il Registro delle imprese della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest per capire se c'erano i presupposti per la cancellazione d'ufficio dal Registro delle imprese (che dagli approfondimenti sembrerebbero non ricorrere) e se l'ente Parco, seppur dichiarato privo di legittimazione attiva nel ricorso proposto, possa porre in essere altre azioni per addivenire quanto prima alla liquidazione della propria quota e al recupero dei crediti vantati. La questione sarà quindi nuovamente affrontata con il supporto dell'Avvocatura regionale per la valutazione dell'apertura di una liquidazione giudiziale.